

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE N. 355 DEL 07/03/2022**

### **O G G E T T O**

“PARAFARMACIA ESSELUNGA”, CON SEDE A VICENZA IN STRADA PADANA SUPERIORE  
VERSO VERONA N. 19.  
AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ON LINE DI MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI  
PRESCRIZIONE MEDICA EX ART.112-QUATER, COMMA 3, D.LGS N.219/2006 E S.M.I..

Proponente: UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE  
Anno Proposta: 2022  
Numero Proposta: 352/22

Il Direttore della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale riferisce:

“Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE” e s.m.i., con particolare riferimento all’articolo 112-quater, disciplina la vendita on line da parte di farmacie ed esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

In particolare, il comma 3 del citato articolo 112-quater, tra l’altro, subordina la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza prescrizione medica al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla regione o da altre autorità competenti, individuate dalle regioni o dalle province autonome.

Il decreto del Ministero della Sanità 6 luglio 1999 “Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano” (e successiva circolare n.2 del 13.01.2000 recante “Informazioni sulla temperatura di conservazione dei prodotti medicinali”) prevede specifici obblighi e responsabilità in capo al fornitore circa le modalità di erogazione/trasporto dei medicinali.

Il decreto del Direttore Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute 6 luglio 2015 ha predisposto e disciplinato il Logo Identificativo Nazionale, ai sensi del comma 6 dell’art.112-quater del D.Lgs 219/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.19 del 25/1/2016.

La Delibera di Giunta regionale 16 febbraio 2016, n. 157 ad oggetto: “Art. 112-quater, D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i.: vendita on line di medicinali uso umano senza obbligo di prescrizione medica.” ha stabilito che i soggetti titolati al rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line di medicinali per uso umano senza obbligo di prescrizione medica siano le Aziende ULSS del territorio regionale.

Con istanza del 10.02.2022, acquisita al prot. 0015045 del 10.02.2022 ed integrata con successivo invio del 23.02.2022, il sig. Gabriele Villa, nato a Milano, il 28.10.1959, in qualità di rappresentante legale della “Parafarmacia Esselunga” - P. IVA 04916380159 - con sede a Vicenza, strada Padana Superiore verso Verona n. 19, ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica, ai sensi dell’art.112-quater del D.Lgs 219/2006 e s.m.i., presso la “Parafarmacia Esselunga” con sito logistico a Vicenza in strada Padana Superiore verso Verona n. 19, indicando quale data di inizio attività il 14.03.2022.

Il Dirigente del Settore Farmaceutico –Protesica-Dispositivi medici della regione Veneto con proprio Decreto n. 6 del 29 febbraio 2016 ha provveduto a dotare i soggetti coinvolti, titolari di farmacie/parafarmacie e Aziende ULSS di strumenti operativi utili, rispettivamente all’inoltro della domanda di autorizzazione (allegato A al decreto) e per l’adozione del provvedimento autorizzativo (allegato B).

Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal D. Lgs 9 aprile 2003 n.70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, il sito web per la vendita di medicinali deve contenere, ai sensi dell’art.112-quater, comma 5, D.Lgs n.219/2006 e s.m.i., almeno:

- a) i recapiti dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione di cui al comma 3 del medesimo art.112-quater;
- b) un collegamento ipertestuale verso il sito web del Ministero della Salute di cui al comma 7 del

medesimo art.112-quater;

c) il logo identificativo nazionale di cui al comma 6 del medesimo art.112-quater;

L'autorità competente ad emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali ai sensi del richiamato D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i., da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano è il Ministero della Salute.

Il richiedente l'autorizzazione esercita l'attività di vendita al dettaglio di medicinali presso il sito logistico in oggetto ai sensi dell'art.5, DL n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006.

L'attività di cui trattasi non potrà essere avviata prima dell'iscrizione della parafarmacia in oggetto nell'elenco di cui all'art. 112-quater, comma 7, lettera c), D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i. e del rilascio da parte del Ministero della Salute del logo identificativo nazionale di cui al comma 6 del medesimo articolo, da apporre su ciascuna pagina del sito web destinata alla vendita on line, contenente il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente, presente nell'elenco stesso.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### D E L I B E R A

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.112-quater, comma 3, D.Lgs n.219/2006 e s.m.i., la “Parafarmacia Esselunga” con sede a Vicenza, strada Padana Superiore verso Verona n. 19 - P.IVA 04916380159 - CCIAA di Vicenza n. 1603058 - alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica presso il seguente esercizio commerciale di cui al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248:

denominato: Parafarmacia Esselunga

via: strada Padana Superiore verso Verona n. 19 Vicenza

indirizzo PEC: scia\_esselunga@legalmail.it

C.F./P.IVA 01255720169/04916380159

Codice Univoco assegnato dal Ministero della Salute: n. 015542

attraverso il sito web: <https://parafarmaciadivicenza.esselunga.it>

dando atto che la data di inizio attività comunicata dal richiedente è: 14.03.2022

Dati del registrante del dominio:

Organizzazione: ESSELUNGA S.p.A.  
Indirizzo: via Vittor Pisani n. 20– 20124 Milano (MI)  
Nazionalità: italiana  
Telefono: 02/9293.1  
data creazione: 01.09.2021

Dati del contatto amministrativo del dominio:  
Nome: Barbieri Andrea  
Organizzazione: ESSELUNGA S.p.A.  
Indirizzo: via Giambologna n. 1 20096 Pioltello (MI)  
Nazionalità: italiana  
telefono 335/1709313  
data creazione: 01.09.2021

2. di trasmettere il presente provvedimento alla società di cui al punto 1 per la successiva allegazione alla istanza da inoltrare al Ministero della Salute;

3. di dare atto che è onere del titolare della presente autorizzazione:

- attivare le procedure predisposte dal Ministero della Salute ai fini dell'avvio dell'attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali come indicato in premessa;
- adempiere agli oneri di comunicazione di cui all'art.112-quater, comma 4), D.lgs n.219/2006 e s.m.i., pena la decadenza dell'autorizzazione;
- ottemperare agli obblighi di cui alle vigenti Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione;

4. di specificare che la vendita di cui al punto 1 non può iniziare prima dell'apposizione, sulle pagine web dedicate all'attività stessa, del logo identificativo nazionale rilasciato dal Ministero della Salute, comprensivo del collegamento ipertestuale alla corrispondente voce nell'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico di medicinali, pubblicato sul sito web del Ministero;

5. che il presente atto sia pubblicato integralmente all'Albo online dell'Azienda ULSS.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---